



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 3

composta dai signori magistrati:

dott. Cristiano VALLE

Presidente

dott. Marco DELL'UTRI

Consigliere

dott. Augusto TATANGELO

Consigliere relatore

dott. Anna MOSCARINI

Consigliere

dott. Paolo SPAZIANI

Consigliere

ha pronunciato la seguente

Oggetto:

**RESPONSABILITÀ CIVILE
DANNI DA CIRCOLAZIONE
STRADALE**

Ad. 08/06/2022 C.C.

R.G. n. 2627/2021

Rep. _____

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 2627 del ruolo generale dell'anno 2021, proposto

da

(omissis) **(C.F.:** (omissis) **)**
rappresentato e difeso dall'avvocato (omissis) **(C.F.:**
(omissis) **)**

-ricorrente-

nei confronti di

(omissis) **S.p.A. (C.F.:** (omissis) **), in per-**
sona del rappresentante per procura (omissis)

rappresentato e difeso dall'avvocato (omissis) **(C.F.:** (omissis)
)

-controricorrente-

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Napoli n. 1277/2020, pubblicata in data 17 giugno 2020;

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 8 giugno 2022 dal consigliere Augusto Tatangelo.

Fatti di causa

(omissis) ha agito in giudizio nei confronti di (omissis)

S.p.A., quale impresa designata per la Regione Campania per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, onde ottenere il risarcimento dei danni subiti in occasione di un sinistro stradale.



La domanda è stata rigettata dal Giudice di Pace di Trentola Ducenta, con compensazione delle spese di lite.

Il Tribunale di Napoli Nord, in riforma della decisione di primo grado, la ha invece accolta, condannando la società convenuta al rimborso in favore dell'attore delle spese del giudizio di secondo grado.

Ricorre il (omissis) (in relazione al capo della decisione relativo alle spese giudiziali), sulla base di un unico motivo.

Resiste con controricorso (omissis) S.p.A..

È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380 *bis* c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato manifestamente fondato.

È stata quindi fissata con decreto l'adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l'indicazione della proposta.

La società controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380 *bis*, comma 2, c.p.c..

Ragioni della decisione

1. Con l'unico motivo del ricorso si denuncia «Violazione e falsa applicazione del principio stabilito dall'art. 336 c.p.c. con riferimento all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c.».

Il ricorso è manifestamente fondato.

La domanda del (omissis) era stata rigettata in primo grado, con compensazione delle spese di lite. In secondo grado è stata invece accolta.

Il giudice di appello ha riconosciuto in favore dell'attore vittorioso le sole spese relative al giudizio di secondo grado, affermando che non era stata proposta una specifica impugnazione in relazione al capo della decisione di primo grado relativo alla compensazione delle spese processuali.

In base ai principi di diritto costantemente affermati da questa Corte, cui intende darsi piena continuità (e che le argomenta-



zioni contenute nella memoria depositata dalla società contro-ricorrente ai sensi dell'art. 380 *bis*, comma 2, c.p.c., non risultano idonee a superare) *«in materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese»* (ex multis, cfr.: Sez. 1, Ordinanza n. 14916 del 13/07/2020, Rv. 658671 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 27606 del 29/10/2019, Rv. 655640 - 01; Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1775 del 24/01/2017, Rv. 642738 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 28718 del 30/12/2013, Rv. 628885 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23226 del 14/10/2013, Rv. 628731 - 01; Sez. L, Sentenza n. 16308 del 12/07/2010, Rv. 614199 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 10622 del 03/05/2010, Rv. 612635 - 01; Sez. L, Sentenza n. 26985 del 22/12/2009, Rv. 611189 - 01).

La decisione impugnata non è conforme ai suddetti principi, in quanto avendo accolto la domanda dell'attore, in riforma della decisione di primo grado, avrebbe dovuto procedere, anche di ufficio, ad un nuovo regolamento delle spese del doppio grado del giudizio, alla stregua dell'esito complessivo della lite (e non limitarsi alla liquidazione di quelle del solo giudizio di secondo grado).

A tanto dovrà, quindi provvedersi in sede di rinvio.

2. Il ricorso è accolto.

La sentenza impugnata è cassata in relazione al capo impugnato, con rinvio al Tribunale di Napoli Nord, in persona di di-



verso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.

per questi motivi

La Corte:

- accoglie il ricorso e cassa in relazione la sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Napoli Nord, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, Sottosezione 3, in data 8 giugno 2022.

**Il presidente
Cristiano VALLE**

